

Interrogazione n. 373

presentata in data 2 febbraio 2022

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Mancata redazione ed approvazione del bilancio consolidato di ERAP-Marche

a risposta scritta

Le sottoscritte Consigliere regionali

Premesso che:

- la Biocasa Service s.r.l. è una società a responsabilità limitata interamente partecipata da Erap Marche e soggetta a “controllo analogo”, secondo quanto indicato negli atti di ERAP-Marche e nello statuto sociale della stessa Biocasa Service;

Considerato che:

- il D.lgs. 118/2011, che stabilisce la disciplina concernente gli schemi contabili e di bilancio delle Regioni e dei loro enti ed organismi partecipati, tra i quali l'Erap Marche, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino lo schema di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, indipendentemente dalla loro forma giuridica pubblica o privata, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il D.lgs. 118/2011, all'allegato 4/4, nella disciplina del perimetro di consolidamento delle società partecipate pubbliche prevede che il bilancio di un componente del Gruppo Amministrazione Pubblica è irrilevante quando presenta una incidenza inferiore al 3% del bilancio della capogruppo rispetto a ciascuno dei seguenti tre parametri: totale attivo, patrimonio netto, totale ricavi caratteristici;
- lo stesso D.lgs. 118/2011, all'allegato 4/4, dispone anche che, a decorrere dall'esercizio 2017, ai fini del perimetro di consolidamento gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società “in house” (ovvero soggette a “controllo analogo”) e gli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte di componenti del gruppo sono considerati sempre rilevanti (quindi non escludibili dal bilancio consolidato);
- l'Erap Marche pertanto, a decorrere dall'esercizio 2017, è tenuto ad approvare annualmente, oltre al rendiconto della gestione e al bilancio di previsione, anche il bilancio consolidato con la società Biocasa Service s.r.l.;
- il bilancio consolidato, al pari di quello di previsione e del rendiconto, deve essere trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 12 della legge 196/2009 (BDAP);

Rilevato che:

- sul sito web dell'Erap Marche sono reperibili i bilanci di previsione e i rendiconti della gestione, ma non il bilancio consolidato;

- nell'allegato A della deliberazione n. 23 relativa al bilancio consolidato 2020 della Regione Marche, approvata dall'Assemblea legislativa il 30.11.2021, è evidenziato che "con riferimento all'ERAP, non essendo ancora stato approvato il bilancio consuntivo 2020 dell'ente, è stato acquisito l'allegato 11 secondo lo schema del d.lgs. 118/2011, compilato con i dati predisposti ai fini della redazione del Progetto di bilancio 2020 da presentare per l'approvazione del CdA. L'ente ha trasmesso i dati in data 28/10/2021";
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016, gli enti territoriali che omettono di approvare nei termini di legge il bilancio, il rendiconto o il bilancio consolidato, o di inviare i relativi dati alla B.D.A.P. nei termini previsti "non possono procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.";

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta per sapere:

- se, e con quale eventuale ritardo, l'Erap Marche ha adempiuto agli obblighi di redazione ed approvazione del proprio bilancio consolidato;
- se, e con quale eventuale ritardo, l'Erap Marche ha adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati del rendiconto consuntivo e del bilancio consolidato alla B.D.A.P.;
- in caso di ritardo o inosservanza dei suddetti obblighi, se l'Erap Marche si è nel frattempo astenuta dall'effettuare assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016;
- quali iniziative intende adottare la Regione Marche nel caso di inottemperanza dell'Erap Marche agli obblighi di legge in merito alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato, nonché del deposito dei relativi dati alla B.D.A.P..